



2025 – Anno dell'Autenticità

FLASH 23 gennaio 2025

Per il vero cambiamento
vota Confintesa FP

RSU
2025
14-15 e 16 aprile

LA VITTORIA DI CONFINTESA FP SULLA UIL PA NAPOLI: TRIONFA LA CORRETTEZZA E L'AUTENTICITÀ

Confintesa FP ha ottenuto una vittoria significativa nella causa per diffamazione contro UIL PA Napoli. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 21 gennaio 2025 ha riconosciuto il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate da UIL PA Napoli durante le elezioni RSU del 2022 che paragonavano l'iniziativa di Confintesa FP ad uno schema Ponzi, sono state giudicate false e lesive della reputazione del sindacato. Il Tribunale ha chiarito inequivocabilmente che l'iniziativa di Confintesa FP non può essere considerata voto di scambio. Gli incentivi economici e il piano sanitario gratuito offerti erano destinati esclusivamente agli iscritti che accettavano di candidarsi o di impegnarsi nella presentazione delle liste di candidati, senza alcuno scambio tra elettore e candidato. Pertanto, l'accusa di voto di scambio è risultata infondata e priva di qualsiasi base. Un verdetto che conferma la trasparenza e la correttezza delle iniziative sindacali di Confintesa FP. Il Tribunale di Roma ha affermato che *"L'accostamento allo schema Ponzi dell'iniziativa di Confintesa è fuorviante ed estranea al fatto di partenza consistente, come risulta dall'informativa diffusa da parte ricorrente in data 1/2/2022 e versata in atti, nel riconoscimento agli iscritti che accettavano di formalizzare la loro candidatura di un piano sanitario gratuito; mentre per i dirigenti e gli associati che si impegnavano negli adempimenti funzionali alla presentazione di una lista di candidati, nel riconoscimento di un incentivo economico parametrato ai voti conseguiti dalla lista. **Non c'è alcuna dichiarazione falsa con cui si promettono grossi guadagni agli iscritti a fronte di un piccolo investimento o di un investimento a basso rischio**".* Il Tribunale ha condannato UIL PA Napoli al risarcimento dei danni ordinando di rimuovere dal gruppo Facebook le frasi diffamatorie. Confintesa FP ha riconosciuto ai propri dirigenti sindacali e agli iscritti un incentivo economico per l'impegno durante la campagna elettorale e benefit agli iscritti che accettavano di formalizzare la loro candidatura durante le procedure elettorali, investendo nella campagna i risparmi di gestione, iniziativa che ha replicato anche nel corso delle procedure elettorali del 2025, in corso. Un investimento trasparente e autentico che si differenzia chiaramente da quello adottato da alcuni sindacati che destinano i fondi delle quote di iscrizione per utilizzi non strettamente connessi alle attività sindacali. Confintesa Funzione Pubblica esprime grande soddisfazione per la sentenza, che rappresenta un importante riconoscimento della nostra integrità e del nostro impegno a favore dei lavoratori, una vittoria non è solo una difesa della nostra reputazione, ma è anche un'affermazione dei principi di correttezza e trasparenza che guidano tutte le nostre azioni. Confintesa FP continuerà a lavorare con la stessa dedizione e onestà per garantire i diritti e il benessere dei lavoratori, mantenendo sempre alta la bandiera della giustizia, della verità, dell'autenticità.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it

Tel. 06/87660512 - 3476361078

Via Boezio 14 00193 Roma

CF: 97619480581 - KRRH6B9



Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

N. R.G. 33583/2022

Il Giudice Cecilia Cavaceppi, all'esito dell'udienza del 25/10/2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c. da

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Segretario Generale e legale e rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO RAFFO, codice fiscale RFFLSN68P10H501G, pec alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, via Giancarlo Bitossi n. 34

ricorrente

CONTRO

UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI NAPOLI C.F. 94126590630 con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 23 in persona del suo segretario generale e legale rapp.te p.t. dott. Pierluigi Di Benedetto;

PIERLUIGI DI BENEDETTO;

CIRO CASTELLO;

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. ANGELA IZZO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Napoli, Corso Umberto I n. 23

resistenti

Oggetto: risarcimento danni da diffamazione

Motivi della decisione

Parte ricorrente esponeva che in data 7.12.2021 l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nei comparti pubblici, avevano sottoscritto un protocollo per definire il calendario delle votazioni per eleggere le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie); le elezioni delle RSU del comparto funzioni centrali si sono tenute dal 5.4.2022 al 7.4.2022 interessando circa 200.000 elettori; che le organizzazioni sindacali sono state chiamate in vista delle

Accertato dunque il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese sia dalla Segreteria generale provinciale che nel gruppo facebook da Ciro Castello, occorre ora verificare le richieste risarcitorie.

Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale che deve ricordarsi essere un danno conseguenza e non danno evento, giova osservare che per la relativa prova (v. Cass. Civ. n. 26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, fermo restando l'onere (proprio della prova logica) di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio.

Nel caso concreto, alla luce dei dati fattuali disponibili, l'unico pregiudizio che può logicamente ricondursi agli accadimenti appena descritti, è il disagio che secondo *l'id quod plerumque accidit* consegue alla pubblicazione di affermazioni dove l'operato di parte ricorrente viene sussunto nei reati di truffa e nel voto di scambio.

Nella quantificazione equitativa di tale danno occorre tenere conto nella fattispecie della circostanza della notorietà del danneggiante UIL PA Napoli, notorietà desumibile dalla sua rappresentatività a livello territoriale come risultante dai documenti depositati da parte resistente oltre che dalla diffusività del mezzo usato da Ciro Castello quale amministratore del gruppo facebook e delegato sindacale della UIL PA NAPOLI per il ministero della difesa nella provincia di Napoli. Del pari va tenuto conto dell'assenza di risonanza mediatica del fatto.

In conclusione, si ritiene che il danno possa essere adeguatamente ristorato tramite l'attribuzione della somma di € 2.000 a carico di UIL PA Napoli e di euro 2000,00 a carico di Ciro Castello, il quale va altresì condannato in quanto amministratore del gruppo facebook "Movimento ZeroStelle – dipendenti civili Ministero della Difesa" alla rimozione delle frasi a contenuto diffamatorio, permanenti sul gruppo facebook. In particolare va ordinata la rimozione della nota Prot.2002/pdb/RSU/005 pubblicata sul gruppo e che riporta l'iniziativa di Confintesa FP nonché la frase *"Votami e ti pago" ... tecnicamente mi pare che si chiama voto di scambio*".

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

- accoglie la domanda promossa da Confintesa funzione pubblica e per l'effetto condanna UIL PA Napoli, in persona del Segretario generale provinciale, al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in euro 2000,00 oltre interessi dalla presente pronuncia sino al saldo;

- accoglie la domanda promossa da Confintesa funzione pubblica e per l'effetto condanna Circo Castello al risarcimento del danno che liquida in euro 2000,00 oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
- ordina a Circo Castello, in qualità di amministratore del gruppo facebook "Movimento ZeroStelle – dipendenti civili Ministero della Difesa" la rimozione dal predetto gruppo della nota Prot.2002/pdb/RSU/005 riportante l'iniziativa di Confintesa FP nonché la frase "Votami e ti pago" ... tecnicamente mi pare che si chiama voto di scambio".

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00 per competenze professionali, oltre esborsi, iva cpa e spese generali (15%).

Roma, 21/01/2025

Il Giudice
Cecilia Cavaceppi